

## COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

### REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE E DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

C.C. 54/30.11.1998 - Integrato C.C. 9/23.02.99 - Integrato C.C. 10/16.02.2006 - Modificato C.C. 2/22.02.2017

#### TITOLO I DISCIPLINA DELLE ENTRATE

##### **Articolo 1**

*Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 08.06.1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di Legge in materia.
2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del comune.

##### **Articolo 2**

*Definizione delle entrate*

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune (art.7 D.Lgs. n.77/95 e successive modifiche ed integrazioni).

### **Articolo 3**

#### *Regolamentazione delle entrate*

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonchè i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

#### ***ART.3/2: Sospensione e dilazione del versamento***

*1 - Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.*

*2 - Il Funzionario Responsabile del Tributo può eccezionalmente consentire, su motivata richiesta dell'interessato attestante difficoltà di ordine economico e relativo a tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 10 previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. Dalla scadenza della rata non adempiuta;*

*3 - Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.*

### **Articolo 4**

#### *Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.
2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove

esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

### **Articolo 5**

#### *Forme di gestione delle entrate*

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142;

c) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) Legge 142/90) i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta

4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della Legge 24.12.1994 n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

### **Articolo 6**

#### *Soggetti responsabili delle entrate*

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 7**

#### *Attività di verifica e controllo*

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.lgs. 446/97.

### **Articolo 8**

#### *Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali*

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio. Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

## **Articolo 9**

### *Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali*

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.
2. La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.
3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

## **Articolo 10**

### *Sanzioni*

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471-472-473 del 23.12.97, sono graduate con delibera di Consiglio adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art.6.

## **Articolo 11**

### *Tutela giudiziaria*

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex. Art. 52, comma 5 , lettera b) , del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

### **Articolo 12**

#### *Forme di riscossione volontaria*

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per le entrate tributarie derivanti dall'I.C.I. la riscossione avviene per il tramite del concessionario. Per tutte le altre entrate tributarie la riscossione avviene così come stabilito nei rispettivi regolamenti.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto e il versamento tramite c.c.p.

### **Articolo 13**

#### *Forme di riscossione coattiva*

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n.639 o con le procedure previste con D-P-R. 29.9.1973, n.602 modificato con D.P.R. 28.01.1988, n.43.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purchè il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. B) del D.lgs. 15.12.97 n.446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14.04.1910 n. 639.

Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973 n.602, modificato con D.P.R. 28.1.1988 n.43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52, comma 5, lett. b) D.lgs. 15.12.1997 n.446. I ruoli vengono compilati

sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

**4. E' stabilito in ~~L.20.000~~ € 12,00.- il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo/**accertamento** delle somme non versate ed al rimborso da parte del comune, salvo *per l'imposta di pubblicità che per le pubbliche affissioni e la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) il cui limite minimo è di € 2,0.-***

**5. E' stabilito il limite minimo di € 2,00.- al di sotto del quale non si procede al versamento ordinario delle somme dovute per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'imposta di pubblicità, le pubbliche affissioni e la tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);**

**6. La compensazione è possibile nella unicità di quel tipo di tributo e sarà riferita ad un unico soggetto passivo e non da soggetti passivi diversi (marito e moglie, padre e figlio ecc.) e sarà obbligo del contribuente di comunicare per iscritto al comune le compensazioni effettuate.**

**7. Pagamento dei tributi locali da effettuare con arrotondamento all'euro.**

#### **Articolo 14**

##### *Autotutela*

**1.** Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs.15.12.1997 n.446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

**2.** In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a)** grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b)** valore della lite;
- c)** costo della difesa;
- d)** costo derivante da inutili carichi di lavoro:

**3.** Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a)** doppia imposizione;
- b)** errore di persona;
- c)** prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d)** errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e)** sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 15**

*Accertamento con adesione*

1. Il Comune di Corno di Rosazzo per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218 e secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

#### **Articolo 16**

*Applicazione e attivazione del procedimento per la definizione*

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento del debito tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi sono ammessi all'istituto dell'accertamento con adesione tutti gli atti per i quali è riconosciuto all'ufficio comunale il potere di accertamento e rettifica.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
6. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di liquidazione;
  - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

#### **Articolo 17**

*Avvio del procedimento su iniziativa del Comune*



1. L'Ufficio tributi, al fine di definire le pendenze tributarie ed in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di liquidazione, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da notificare con relata o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento e liquidazione, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito, ai sensi del precedente comma, per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare a un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

### **Articolo 18**

#### *Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 17, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo o, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo, è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

### **Articolo 19**

#### *Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni*

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17, o dell'art. 18, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un ~~quarto~~ **terzo** delle sanzioni minime irrogabili. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 18, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un ~~quarto~~ **terzo** di quelle irrogate.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

## **Articolo 20**

### *Adempimenti successivi*

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 19, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 12, comma 2. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente come previsto dall'art.8 del D.lgs. n.218/97.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

## **Articolo 21**

### *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 19. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento, non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile nè dal contenuto della dichiarazione, nè dagli atti in possesso alla data medesima. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## **Articolo 22**

### *Conciliazione giudiziale*

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contempri espressamente il divieto di conciliare.

## **Articolo 22 bis**

### *Reclamo e mediazione*

1. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992 così come modificato dal D.lgs. n.156/2015, per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della controversia è dato dall'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste.
2. Il ricorso resta improcedibile per 90 giorni dalla data di notifica al comune, termine entro il quale deve essere conclusa la mediazione (il termine di novanta giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto).
3. L'istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita all'Ufficio tributi. L'Ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
4. L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte del comune e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di concessione del pagamento rateale. Competente alla sottoscrizione dell'atto conclusivo della mediazione per il Comune è il Responsabile del Settore Economico Finanziario. L'esito favorevole della mediazione comporta per il contribuente l'automatica riduzione delle sanzioni così come indicato dalla legge.
5. Decorsi 90 giorni dal ricevimento del ricorso/reclamo da parte del comune, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l'accoglimento, anche parziale, o il diniego espresso dell'istanza, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per l'eventuale costituzione in giudizio del contribuente con le modalità indicate dal D.lgs. n. 546/1992.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO**

**Articolo 23**

*Disposizioni per semplificare l'attività d'accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi*

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi d'accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del Comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o d'ufficio.

2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a trenta giorni. Dell'avvenuto deposito di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante opportune forme di divulgazione.

3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco un importo pari alla somma:

- a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
- b) di un ottavo della sanzione indicata;
- c) della metà degli interessi liquidati.

4. La quietanza dev'essere depositata o trasmessa all'Ufficio tributi, in originale od in fotocopia perfettamente leggibile, entro dieci giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

**Articolo 24**

*Disposizioni per agevolare il ravvedimento*

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

**TITOLO IV**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI**

**Articolo 25**

*Interessi per ritardato pagamento di tributi*

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, si applicano gli interessi ~~per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.~~ **stabilire un tasso d'interesse nella misura dello 2,5% annuo;**

2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della Legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. In caso di variazioni del tasso d'interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati - anche agli effetti dei tributi comunali - dall'art. 17 della legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal Comune con espressa modificazione al presente regolamento.

#### **Articolo 26**

*Interessi per mancato pagamento di sanzioni*

1. Le sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, accertate prima del 1° aprile 1998, non producono interessi né dalla data di riferimento della violazione, né dalla data in cui erano state irrogate e non pagate.

#### **Articolo 27**

*Interessi per ritardato rimborso*

1. La misura degli interessi prevista dall'art. 25 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

#### **Articolo 28**

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.